

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione tecnica aggiornata</i> ) .....	23
Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018. C. 3325 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	13
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	14
Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018. C. 3323 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019. C. 3324 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica</i> ) .....	30

##### ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ». Atto 348.
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ». Atto 349.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ». Atto 350.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ». Atto 351 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 19

#### SEDE CONSULTIVA

*Lunedì 17 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.**

**C. 3442 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, laddove gli emendamenti approvati dal Senato non ne sono corredati.

Osserva che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato, di cui si dà conto nel presente esame Nota, ove rilevante.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché

delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante obblighi vaccinali, rileva che la disposizione interviene in materia di obblighi vaccinali per gli operatori della sanità, osservando che alla previgente disciplina, introdotta dagli articoli 4 e 4-bis (per i lavoratori delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) del decreto-legge n. 52 del 2021, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia che le innovazioni introdotte, tra l'altro, rimuovono il termine del 31 dicembre 2021 per l'obbligo vaccinale; includono in tale obbligo la « terza dose »; estendono l'obbligo ai tirocinanti e inaspriscono le conseguenze dell'inadempimento. Segnala che la relazione tecnica indica che i costi per la somministrazione dei vaccini sono già coperti nell'ambito del Piano vaccinale, e che il Governo, in sede di esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha precisato che la disciplina dei controlli non è innovata fornendo altresì rassicurazioni circa la possibilità di controllare anche l'assunzione della terza dose con le medesime risorse previste per il controllo riferito alle prime dosi. Rileva, inoltre, che la clausola di invarianza riferita all'articolo 4 è stata ribadita nella nuova formulazione.

Sotto questi profili non formula dunque osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che i predetti controlli, ivi compresi quelli riferiti all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, siano comunque realizzabili nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Andrebbero invece a suo avviso acquisiti elementi volti ad escludere che il venir

meno della possibilità di adibire gli operatori inadempienti all'obbligo vaccinale ad altre mansioni possa comportare un apprezzabile impatto organizzativo ed amministrativo per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione fornita nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. In particolare, prende atto che la prevista sostituzione del personale scolastico, e più in generale del personale del sistema di istruzione e formazione, sospeso in caso di non adempimento dell'obbligo vaccinale non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto in virtù della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito e che, pertanto, gli oneri derivanti dai contratti a tempo determinato sono più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

In merito alla capacità delle amministrazioni, con specifico riguardo a quelle relative al comparto sicurezza, di continuare ad assicurare i livelli minimi di servizio a fronte dalle misure di sospensione che potranno interessare il relativo personale, rileva che con la predetta documentazione è stato riferito dal Governo che, a fronte di una complessa quantificazione dell'entità del personale sanzionabile con sospensione dal servizio, in linea di principio, l'incidenza di tale fenomeno non sarà tale da pregiudicare la capacità degli apparati di dispiegare l'azione di controllo e che, tanto premesso è stata confermata, allo stato dei dati disponibili, la sostenibilità della disposizione con le risorse disponibili a legislazione invariata.

Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato – che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale vaccinale e al personale educativo e

ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione, nonché la sostituzione da parte dei direttori degli uffici scolastici regionali dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle relative istituzioni scolastiche statali ad altro dirigente per la durata della – andrebbe a suo parere acquisita una valutazione volta a verificare, anche con riguardo alle suddette fattispecie, che le amministrazioni interessate dall'eventuale sospensione dal servizio del relativo personale possano continuare ad assicurare i relativi servizi in condizioni di neutralità finanziaria.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-bis, recante misure per il personale delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che le disposizioni fanno riferimento al solo personale delle pubbliche amministrazioni, le cui assenze per la somministrazione del vaccino Covid sono per effetto della norma considerate giustificate (e, dunque, non oggetto di penalizzazione economica). In proposito, osserva quanto segue:

per quanto riguarda la mancata penalizzazione dei giorni di assenza, andrebbe a suo avviso confermato che la norma non comporti nuovi oneri bensì la mera rinuncia a risparmi eventuali (per penalizzazioni retributive) non scontati nei tendenziali;

per quanto riguarda la necessità di sostituzione del personale che si sottopone alla vaccinazione, prende atto, per quanto riguarda il personale della scuola e dell'università, degli elementi già forniti dalla relazione tecnica riferita all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 2021 (che aveva introdotto un'analoga disposizione limitatamente a detto personale) e non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale reputa utile una conferma – che, per il restante personale, non sussistano obblighi rilevanti di sostituzioni giornaliere;

per quanto riguarda l'efficacia della disposizione, rileva che essa, testualmente, risulta disporre per il futuro, ossia per le

nuove vaccinazioni, e dunque non per le giornate di assenza pregresse, pur motivate dalla medesima vaccinazione. Tuttavia, qualora in sede interpretativa o applicativa, anche in esito ad eventuale contenzioso, la previsione normativa dovesse essere ritenuta applicabile anche ai dipendenti pubblici già vaccinati, potrebbe determinarsi un obbligo di restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il giorno di assenza. Pur trattandosi di effetti di carattere eventuale, sul punto giudica utile acquisire l'avviso del Governo;

analogamente, pur tenuto conto del carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa eventuali oneri connessi a richieste emulative da parte dei dipendenti privati, nell'ipotesi di rimborso a carico dell'ente previdenziale.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante durata delle certificazioni verdi COVID-19, non ha osservazioni da formulare, in considerazione della natura ordinamentale delle norme, ribadita anche dalla relazione tecnica, in quanto alla disciplina su cui le norme intervengono non sono stati ascritti effetti finanziari, e in quanto le disposizioni – inserite nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 – risultano assistite dalla specifica clausola di invarianza di cui al comma 10 dell'articolo medesimo.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, non formula osservazioni sulle misure contenute alle lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, mentre su quanto previsto alla lettera *c)* prende atto dei chiarimenti espressi dal Governo durante l'esame al Senato.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di realizzare le attività previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 6, recante disposizioni transitorie, per quanto attiene al comma 2, pur ricordando che alla normativa, sopra richiamata, in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 non sono stati ascritti effetti finanziari, osserva che la disposizione in esame autorizza in via generale « interventi di adeguamento » necessari alla predetta verifica, i cui contenuti non vengono precisati né dalla norma né dalla relazione tecnica. Andrebbero quindi acquisiti, a suo giudizio, elementi a conferma dell'effettiva neutralità finanziaria dei predetti adeguamenti.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non formula osservazioni, considerato quanto riferito dalla relazione tecnica e dall'ulteriore documentazione acquisita nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. In particolare, prende atto che i controlli, in base a quanto confermato nella suddetta documentazione, risultano sostenibili con le risorse a legislazione vigente; ciò considerato che tali verifiche potranno essere effettuate anche a « campione » e che le stesse potranno essere abbinate all'azione coordinata di controllo del territorio.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, recante campagne di informazione, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Quindi, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. I controlli relativi all'adempimento degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari, previsti dal decreto-legge n. 44 del 2021, come modificati dall'articolo 1 del presente provvedimento, con particolare riguardo alla somministrazione della terza dose e all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, saranno realizzati nel quadro delle risorse disponibili a legislazione

vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge, come sostituito dal citato articolo 1.

L'eliminazione della possibilità di adibire ad altre mansioni gli operatori sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, introdotta dal citato articolo 1, non comporta apprezzabili impatti organizzativi ed amministrativi per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 2, che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al personale educativo e ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione nonché la sostituzione dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle istituzioni scolastiche statali coinvolte ad altro dirigente per la durata della sospensione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate continueranno ad assicurare i propri servizi ad invarianza di oneri.

L'articolo 2-bis, che stabilisce che sono giustificate – e quindi non oggetto di penalizzazione economica – le assenze del personale delle pubbliche amministrazioni dovute alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché determina la mera rinuncia a risparmi eventuali, concernenti le penalizzazioni retributive, non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, e non comporta per il restante personale in servizio rilevanti obblighi di sostituzioni giornaliere.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3442 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021 recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i controlli relativi all'adempimento degli obblighi vaccinali per gli operatori sanitari, previsti dal decreto-legge n. 44 del 2021, come modificati dall'articolo 1 del presente provvedimento, con particolare riguardo alla somministrazione della terza dose e all'estensione dell'obbligo vaccinale ai tirocinanti, saranno realizzati nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge, come sostituito dal citato articolo 1;

l'eliminazione della possibilità di adibire ad altre mansioni gli operatori sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, introdotta dal citato articolo 1, non comporta apprezzabili impatti organizzativi ed amministrativi per gli enti del servizio sanitario nazionale;

le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 2, che prevedono l'estensione dell'obbligo vaccinale al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al personale educativo e ATA della scuola e delle altre istituzioni del sistema di istruzione e formazione nonché la sostituzione dei dirigenti scolastici sospesi con attribuzione della reggenza delle istituzioni scolastiche statali coinvolte ad altro dirigente per la durata della sospensione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le amministrazioni interessate continueranno ad assicurare i propri servizi ad invarianza di oneri;

l'articolo 2-bis, che stabilisce che sono giustificate – e quindi non oggetto di penalizzazione economica – le assenze del personale delle pubbliche amministrazioni dovute alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

giacché determina la mera rinuncia a risparmi eventuali, concernenti le penalizzazioni retributive, non scontati nei tendenziali di finanza pubblica, e non comporta per il restante personale in servizio rilevanti obblighi di sostituzioni giornalieri;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018.**

**C. 3322 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, reca, all'articolo 1, l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999.

In particolare, esso introduce talune integrazioni al predetto Accordo, volte, da un lato, a prevedere che l'autorizzazione bilaterale per il trasporto delle merci fra Italia ed Armenia possa riguardare anche uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio), a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti, dall'altro,

a precisare che nel viaggio di ritorno è possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, l'ordine di esecuzione e la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni interessate alle attività di propria competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, rilevata l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018.**

**C. 3325 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge – approvato in prima lettura dal Senato – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018 e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni

fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni, considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica ai fini della verifica della clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica. Nello specifico, prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 42, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto rileva che la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri e che le relative spese di missione graveranno, quindi, esclusivamente sul pertinente bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio**

**sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.**

**C. 3318 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana dell'Istituto forestale europeo. Osserva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provveda a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Evidenzia che sugli articoli XII, contenente regime di esenzione su merci e materiali acquistati dall'Istituto, e XIII – per il quale i rappresentanti dell'Istituto, se non cittadini italiani o residenti permanenti, sono esenti da imposte dirette sui redditi percepiti, hanno la libertà di detenere e trasferire valuta, beni, titoli e beni mobili o immobili e godono dell'esenzione da dazi e tributi sui propri effetti personali, compreso un autoveicolo – la relazione tecnica afferma che non sono fonte di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto costituiscono rinuncia a maggior gettito, osservando, in particolare,

che l'esenzione da dazi doganali e altri prelievi, proibizioni e restrizioni prevista dall'articolo XIII viene limitata ad un numero massimo di una autovettura al momento della prima nomina: pertanto, sulla disposizione non formula osservazioni. Segnala inoltre che, all'Articolo X (che dispone la copertura sanitaria e previdenziale del personale impiegato presso l'Ufficio tramite enti assicurativi pubblici o privati, italiani o di altro Stato, che prestino copertura nel territorio nazionale), si prevede altresì la possibilità, per i membri del personale, di versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e di beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. Sul punto, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi idonei a suffragare l'assunzione di equilibrio fra contribuzioni e prestazioni sia sul piano attuariale sia sul piano della cassa, tenuto conto che alla norma non sono ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della predetta assunzione. Rileva, infine, sul riconoscimento da parte del Governo italiano di un contributo annuale di 500.000 euro ai costi dell'Ufficio, che la relazione tecnica evidenzia il carattere onnicomprensivo di tale contributo finalizzato alle spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali messi gratuitamente a disposizione di EFI sulla base dell'articolo II, paragrafo 2 dell'Accordo. Al riguardo, osserva che la relazione tecnica aggiunge che la manutenzione straordinaria ricadrà in capo al proprietario dei locali (CREA). In proposito, per quanto attiene al contributo, non formula osservazioni in quanto la disposizione viene espressa in termini di limiti di spesa. Riguardo alle spese di manutenzione straordinaria che fanno capo all'ente proprietario, egualmente non formula osservazioni nel presupposto, sul quale reputa opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma, che il CREA abbia la disponibilità di adeguate risorse. Per le restanti norme non ha osservazioni da formulare in quanto di carattere ordinamentale. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 fa fronte agli oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno

2021, derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo oggetto di ratifica – che prevede il versamento di un contributo annuale da parte del Governo italiano in favore dell'Istituto forestale europeo per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria dei locali al medesimo Istituto assegnati a titolo gratuito in comodato d'uso. Segnala, in particolare, che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024. Tanto premesso, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e della natura della spesa oggetto di copertura, reputa opportuno aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente riferito al vigente bilancio triennale 2022-2024. Sul punto, giudica comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'articolo X dell'Accordo, in materia di regimi di previdenza sociale per il personale impiegato presso l'Ufficio per la forestazione urbana, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procederà nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alla ristrutturazione dei locali da destinare alla sede del predetto Ufficio, in vista della quale sono già stati effettuati



sopralluoghi operativi nel mese di dicembre 2021 da parte dei referenti italiani dell'Istituto medesimo.

Considerata l'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura, all'articolo 3, comma 1, ritiene, infine, necessario aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria al triennio 2022-2024.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3318 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo X dell'Accordo, in materia di regimi di previdenza sociale per il personale impiegato presso l'Ufficio per la forestazione urbana, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procederà nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alla ristrutturazione dei locali da destinare alla sede del predetto Ufficio, in vista della quale sono già stati effettuati sopralluoghi operativi nel mese di dicembre 2021 da parte dei referenti italiani dell'Istituto medesimo;

considerata l'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura, all'articolo 3, comma 1, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria al triennio 2022-2024,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole:* a decorrere dall'anno 2021 *con le seguenti:* a decorrere dall'anno 2022;

*sostituire le parole:* ai fini del bilancio triennale 2021-2023 *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale 2022-2024;

*sostituire le parole:* per l'anno 2021 *con le seguenti:* per l'anno 2022 ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018.**

**C. 3323 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Leonardo DONNO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame –

già approvato dal Senato (A.S. 1378) – reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 e che il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti del Protocollo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che l'Accordo in esame riguarda l'adesione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X. Osserva, in proposito, che la relazione tecnica, allegata al testo del disegno di legge presentato nel 2019, fornisce i dati riferiti alle spese sostenute per l'ultimazione, nel 2017, dell'infrastruttura e per l'esercizio della stessa (comprese le spese di missione), dal 2017 al 2019, affermando che le stesse trovavano capienza nei corrispondenti stanziamenti di bilancio. In proposito, nel prendere atto di tali indicazioni, evidenzia l'opportunità di acquisire analoghe indicazioni con riferimento alle predette spese di esercizio sostenute nel 2020 e nel 2021, nonché in merito alla previsione di spesa annua decorrente dal 2022 e alla capienza dei relativi stanziamenti già previsti in bilancio in base alla vigente normativa.

Tali indicazioni appaiono a suo avviso opportune anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica, nell'evidenziare che la copertura delle spese in questione è a valere sui capitoli 7836 e 1836 del bilancio del MIUR, affermava che, con l'ingresso del Regno Unito in XFEL la quota di partecipazione italiana sarebbe diminuita (dal 2,89 per cento al 2,83 per cento), ma il valore esatto della riduzione degli oneri di partecipazione, ovvero il contributo annuale ai costi d'operazione, sarebbe stato inferiore a quello dovuto alla mera ridefi-

nizione delle quote societarie per effetto di un marginale aumento del costo di esercizio dell'infrastruttura XFEL. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria prevedendo, al comma 1, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla legge medesima con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019.**

**C. 3324 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto degli elementi informativi for-

niti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo pervenuta durante l'esame presso il Senato, che, tra l'altro, assicura che le misure di protezione della sede del Centro sono assicurate anche nel quadro dell'« Operazione strade sicure ». Pur considerando che tale misura è stata prorogata fino al 2023 dalla legge di bilancio 2022, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che le risorse necessarie per le predette finalità sussistano anche in via permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 2, prevede che agli eventuali oneri derivanti da responsabilità attribuibili allo Stato italiano ai sensi dell'Accordo si provvederà mediante apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non formula osservazioni, in considerazione del fatto che il presente provvedimento, come risulta dalla relazione tecnica, sarà attuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla disposizione di cui al predetto articolo 3, comma 2.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.**

**C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo e che esso – già approvato dalla Camera (nuovo testo AC 875 e abb-A) – è stato modificato e integrato dal Senato (AS 1893) e che tali modifiche e integrazioni non risultano corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle sole modifiche e integrazioni introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 3, 7, 9 e 16, recanti Associazioni professionali a carattere sindacale nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare, al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20 e all'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, in termini di equiordinazione con la corrispondente disciplina relativa alle Forze di Polizia a ordinamento civile, possa essere disposta, come previsto dalla norma, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, andrebbe escluso che, per effetto della previsione in esame, possa determinarsi la necessità di un incremento complessivo delle risorse necessarie per la corresponsione di trattamenti economici in favore del personale militare interessato; ciò anche in relazione all'eventuale applicazione di misure di carattere perequativo.

Analogamente, andrebbe a suo parere confermato che l'attività di accertamento periodico (almeno ogni 3 anni), da parte dei ministeri competenti, della permanenza in capo alle associazioni sindacali militari dei requisiti previsti per la loro costituzione possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto, inoltre, alla possibilità di concedere, da parte delle amministrazioni interessate, alle associazioni sindacali militari l'uso di locali

da adibire a ufficio delle associazioni stesse, non formula osservazioni, considerata la portata facoltativa della disposizione e tenuto conto che la stessa vincola tale possibilità all'assenza di oneri per l'amministrazione concedente e alla compatibilità con l'effettiva disponibilità di locali.

In merito, infine, alla possibilità per le associazioni sindacali militari di finanziarsi, anche, con le attività di assistenza fiscale e consulenza da svolgere in favore dei propri iscritti, non formula osservazioni nel presupposto che detta previsione non comporti stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente in favore dei soggetti che svolgano le predette attività.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte al testo dal Senato.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, preso atto della relazione tecnica consegnata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Lunedì 17 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Fame nel mondo ».**

**Atto 348.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Calamità naturali ».**

**Atto 349.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati ».**

**Atto 350.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2020 concernenti gli interventi relativi alla categoria « Conservazione dei beni culturali ».**

**Atto 351.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno.

Francesca FLATI (M5S), *relatrice*, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2020 di pertinenza statale, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2017, riferiti all'anno 2016.

Secondo informazioni disponibili sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, solo il 42,47 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi (17.357.043 contribuenti su un totale di 40.872.080).

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale — come già negli scorsi anni — non sono

presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille IRPEF risulta pari, nel 2020, a poco meno di 1,42 miliardi di euro, mentre le risorse complessivamente disponibili per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2020 sono pari a 49.762.884 euro.

Si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 203.775.289 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio sul cap. 2780/MEF, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Per l'anno 2020, incidono sulla quantificazione delle risorse dell'otto per mille di competenza statale le riduzioni disposte da autorizzazioni legislative per un totale di oltre 137,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come – sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, per esigenze di bilancio – la destinazione della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso fi-

nalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetiche alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto, che trova la sua ragion d'essere proprio nella libera scelta dei cittadini, determinando, secondo la Corte dei conti, il venir meno dell'affidamento, derivante dalla sottoscrizione, sull'utilizzo della quota stessa.

Sulla questione è intervenuta la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, risultante nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2020, è pari a poco più di 62 milioni di euro (cap. 2780/Ministero dell'economia), rispetto ai 203,8 milioni spettanti allo Stato in base alle scelte dei contribuenti, con una riduzione complessiva di oltre 137,8 milioni di euro. Tale somma è stata versata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 224), ai fini della gestione del procedimento per l'utilizzo delle relative risorse.

In merito all'importo di 62.029.694 euro trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rileva tuttavia che, conteggiando le suesposte riduzioni previste per legge (pari a complessivi 137.769.023 euro), esso sembrerebbe calcolato su un importo della quota Stato dell'8 per mille – come spettante sulla base della percentuale delle scelte espresse dai contribuenti (comprensiva della ripartizione delle scelte non espresse) – più bassa (199.798.717 euro)

rispetto a quella indicata nel sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (203.775.289 euro) e liquidata dall'Agenzia delle entrate: sul punto risulterebbe pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno peraltro detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del cap. 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2020, -12,4 milioni di euro). Considerando, peraltro, l'importo aggiuntivo di 139.129 euro che si è reso disponibile sul capitolo di spesa della Presidenza del Consiglio, quale esito del recupero di somme delle annualità precedenti già pagate dell'otto per mille (restituzione di somme non utilizzate) la somma complessiva da ripartire per l'anno 2020 relativa alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 49.762.884 euro.

Il piano di ripartizione delle risorse 2020 dell'otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-bis del D.P.R. n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

L'importo di 49.762.884 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 9.952.576,78 euro.

Per quel che concerne la categoria relativa all'«Edilizia scolastica», la procedura di assegnazione delle risorse viene gestita, come già anticipato, direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione.

Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento, l'istruttoria delle domande di contributo per l'anno 2020 è stata gestita dalla Presidenza del Consiglio, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Ai fini della ripartizione delle somme assegnate

alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 348); lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 349); lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 350); e, infine, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 351).

Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2020 sono pervenute, entro la scadenza del 30 settembre 2020, 272 istanze, così suddivise: 139 per la fame nel mondo, di cui 116 ammesse alla valutazione tecnica; 42 per calamità naturali, di cui 37 ammesse alla valutazione tecnica; 56 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 50 ammesse alla valutazione tecnica; 35 per conservazione beni culturali, di cui 16 ammesse alla valutazione tecnica.

Delle istanze pervenute, 53 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 219 progetti. Di questi, 159 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2020, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2020.

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.

Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse agli interventi, va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, con riferimento alle categorie « Conservazione dei beni culturali » e « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati », gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2020, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 13,2 milioni. Ai fini dell'utilizzo di tali importi residui, si è proceduto nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria « Assistenza ai rifugiati », pari a 5.657.192 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.885.730 euro, ed il raggiungimento dell'importo definitivo di 11.838.730 euro per ciascuna; l'importo residuo della Categoria « Conservazione dei beni culturali », pari a circa 7,5 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 42,2 milioni di euro.

Nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame sono risultate pari a 120.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole cate-

gorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità « Fame nel mondo », con il 51 per cento delle domande presentate (139 domande su 172 totali). Guardando, invece, alle domande finanziate, la categoria che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo è quella relativa agli interventi di « Assistenza ai rifugiati e ai minori », per la quale, delle 56 domande presentate ne sono state finanziate 34, il 60,7 per cento; per la categoria « Fame nel mondo » risultano finanziati il 45,3 per cento degli interventi presentati (63 domande sulle 139 presentate); per la « Conservazione dei beni culturali » risultano finanziati il 31,4 per cento degli interventi presentati (11 su 35 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla « Conservazione dei beni culturali » si rileva che due terzi delle istanze pervenute sono state escluse (24 su 35) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

ALLEGATO 1

**DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. C. 3442 Governo, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

MEF - RGS - Prot. 7457 del 17/01/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale  
UFFICIO I

Roma,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

Prot. N.  
Rif. Prot. Entrata  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: AC 3442 (ex AS 2463) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Relazione tecnica di passaggio.

È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, aggiornata a seguito dell'approvazione del medesimo provvedimento da parte del Senato.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa relazione positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



**Relazione Tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196**

**AS 2463/A Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.**

#### Articolo 1

(Disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale e gli studenti universitari impegnati in tirocini inerenti a professioni sanitarie)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto-legge hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'obbligo vaccinale rappresenta una modalità, alternativa alla raccomandazione, di attuazione del piano per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già coperto dalle risorse finanziarie appositamente stanziare. Le attività di verifica dell'obbligo vaccinale, che vengono eseguite dalle Pubbliche amministrazioni mediante accesso a sistemi informativi o controlli documentali, non importano nuovi o maggiori oneri finanziari.

*Gli emendamenti approvati in Commissione in sede referente, prevedono l'estensione dell'obbligo, a decorrere dal 15 febbraio 2022, per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Tale disposizione, attesa la sua natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*In materia di esenzione (permanente o temporanea) dall'obbligo che riguarda i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto attestata dal proprio medico di medicina generale, il Senato ha introdotto una disposizione, avente natura ordinamentale, in base alla quale tale attestazione può essere fatta anche dal medico vaccinatore.*

Per gli esercenti una professione sanitaria, in relazione alle modalità di verifica dell'adempimento e le conseguenze per il caso di inadempimento, la procedura prevede, per gli esercenti una professione sanitaria, che, qualora risulti l'inadempimento (anche eventualmente con riferimento alla dose di richiamo), l'ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione - da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito suddetto - o comunque l'insussistenza. *Le modifiche apportate dal Senato, aventi natura ordinamentale, dispongono che la comunicazione dell'interessato deve indicare anche l'eventuale datore di lavoro e l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo.*



*Il comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 4, prevede che decorso inutilmente il suddetto termine di cinque giorni, ovvero quello di tre giorni, l'ordine territoriale dà comunicazione dell'inadempimento alla Federazione nazionale competente nonché, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, al datore di lavoro, ove noto, come previsto dalla modifica apportata in Commissione.*

*Inoltre, la modifica approvata dalla Commissione in sede referente, prevede che tale comunicazione deve essere effettuata anche all'interessato e, limitatamente alla professione di farmacista, all'azienda sanitaria locale competente per territorio. Tali disposizioni, aventi natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.*

*Il comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, comma 6, del presente decreto, introduce il principio che, per i soggetti non ancora iscritti all'albo, l'adempimento in esame costituisce, fino al 15 giugno 2022, una condizione per l'iscrizione medesima. A quest'ultimo fine, secondo la modifica apportata dall'emendamento approvato in Commissione, la verifica dell'adempimento è operata mediante la presentazione, da parte dell'interessato, del certificato relativo alla vaccinazione.*

*Il comma 1-bis del presente articolo 1 - comma inserito con emendamento approvato in sede referente - specifica che gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in costanza della normativa previgente rispetto alle novelle di cui al comma 1 restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli ordini professionali ai sensi delle novelle medesime.*

*Tutte le modifiche apportate dalla Commissione in sede referente hanno pertanto natura ordinamentale, risultanti neutre dal punto di vista finanziario.*

## Articolo 2

(Estensione dell'obbligo vaccinale)

L'articolo 2, che estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ha prevalente carattere ordinamentale.

In particolare, la sostituzione del personale scolastico sospeso (docenti, personale educativo ed ATA) non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale. Il Ministero dell'istruzione effettua comunque un monitoraggio delle



unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e della durata della sospensione, comunicandolo mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA.

*Con la modifica apportata dalla Commissione al capoverso articolo 4-ter, alla lettera b), si prevede, a decorrere dal 15 febbraio 2022, l'estensione dell'obbligo vaccinale, relativo sia al ciclo primario (o all'eventuale dose unica prevista) che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Tale disposizione, avente natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*In relazione alla verifica del rispetto obbligo vaccinale di cui al comma 1, si prevede che i direttori degli uffici scolastici regionali e le autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti verifichino, rispettivamente, l'adempimento del predetto obbligo vaccinale da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie nonché delle altre istituzioni di cui al comma 1, lettera a). L'attività di verifica e l'adozione dell'atto di accertamento avviene secondo le modalità e con gli effetti di cui al comma 3. In caso di sospensione dei dirigenti scolastici, la reggenza delle istituzioni scolastiche statali è attribuita ad altro dirigente per la durata di detta sospensione. Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto di quanto previsto al comma 3 in ordine alla mancata corresponsione, al personale sospeso, della retribuzione o di altro compenso o emolumento, comunque denominati la quale consente di compensare gli oneri derivanti dalle reggenze.*

#### Articolo 2-bis

*(Misure per il personale delle pubbliche amministrazioni)*

*L'articolo 2-bis, introdotto dalla Commissione in sede referente, prevede che l'assenza dal servizio dovuto alla somministrazione del vaccino contro il COVID 19, non comporti, per il personale che vi si sottopone, alcuna decurtazione del trattamento economico sia esso fondamentale che accessorio.*

*Si tratta di una misura volta a non disincentivare la somministrazione dei vaccini, evitando di penalizzare i lavoratori del settore pubblico che decidano di recarsi ai centri vaccinali per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, soprattutto tenuto conto che con il DL n. 1 del 2022, per coloro che hanno superato il cinquantesimo anno di età tale adempimento è divenuto obbligatorio.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i trattamenti economici fondamentali e accessori, attraverso gli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio, hanno proprie coperture, funzionali anche alla successiva stipula dei CCNL e, soprattutto, l'assenza dal servizio del lavoratore (che può essere di qualche ora o di un giorno intero, a seconda dei casi) non comporta la sostituzione del lavoratore dipendente pubblico, ivi incluso il personale docente per il quale la sostituzione può avvenire, a legislazione vigente, per assenze che si protraggono per una durata superiore. Infatti, in materia di assenze del personale del comparto scuola, la legge n. 190 del 2014, ai commi 332 e 333, ha stabilito che i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei*



*collaboratori scolastici. Inoltre, l'articolo 22, comma 6, della legge n. 448 del 2001 dispone che le istituzioni scolastiche (ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando le proprie risorse di personale docente fino a un massimo di 15 giorni.*

#### Articolo 3

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

La disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

#### Articolo 4

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*La Commissione in sede referente ha introdotto la lettera c-bis) all'articolo 4, comma 1, specificando che la disciplina che richiede, in via transitoria, il possesso di un certificato verde COVID-19 - di base o, a seconda dei casi, "rafforzato" - ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche ai titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e di bevande.*

#### Articolo 5

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

La disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 6

(Disposizioni transitorie)

La disposizione, avente natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori.



## Articolo 7

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 8

(Campagna di informazione)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal presente articolo.

## Articolo 9

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

*L'articolo 9, modificato in sede referente, intervenendo sull'articolo 72, comma 4, del D.lgs n. 101/2020, dispone la modifica del termine per l'applicazione della disciplina transitoria relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, fissandolo al 31 marzo 2022. In particolare, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e l'articolo 7 dell'allegato XIX del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La proroga del termine è prevista nelle more dell'adozione di un decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della transizione ecologica, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.*

## Art. 9-bis

(Clausola di salvaguardia)

*L'articolo 9-bis, introdotto dalla Commissione in sede referente, prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La disposizione, avente natura ordinamentale, è neutra dal punto di vista finanziario.*



Articolo 10  
(Entrata in vigore)

L'articolo 10 reca una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri, concernente l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

17/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

*Biagio Mazzotta*



## ALLEGATO 2

**Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA**

MEF - RGS - Prot. 7469 del 17/01/2022 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE

UFFICIO VIII

Roma,

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 288998/2021  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE  
All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE  
All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo  
SEDE

**OGGETTO: Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo – RT passaggio. AC 875-B**

E' stata esaminata la relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.C. 875-B

*“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.*

#### RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE MODIFICHE DEL TESTO INRODOTTE DAL SENATO

- **L'articolo, 1 comma 6**, nella parte del testo modificata dal Senato, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché si limita a specificare che gli allievi appartenenti alla categoria dei militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del Codice dell'ordinamento militare non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.
- **L'articolo 2, comma 2**, nella parte del testo modificata, ha lo scopo di prevedere che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale sono orientati al rafforzamento della partecipazione femminile [lettera a)] e assicurano la trasparenza del sistema di finanziamento [lettera d)]. Il successivo **comma 3**, integralmente inserito dal Senato, chiarisce che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, precisando che tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi. Tutte le menzionate disposizioni di cui all'articolo 2 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 3, commi 2, 3 e 4**, nelle parti del testo modificate, introducono modifiche al procedimento per la costituzione delle associazioni, rimodulando i termini e le procedure per le comunicazioni in caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti. **Il comma 6** inoltre, integralmente inserito dal Senato, attribuisce alla competenza del giudice amministrativo le controversie discendenti dal provvedimenti di cancellazione dall'albo di cui al precedente comma 5. Tutte le menzionate modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 4**, nelle parti modificate, senza determinare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, reca modifiche volte a:
  - specificare che il divieto di assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale è valido anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare [lettera d)];
  - introdurre il divieto per le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni **[lettera i)]**.
- **L'articolo 5** delinea le competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari stabilendo, al **comma 1**, che esse curino la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate, tra le quali la **lettera a)**, modificata dal Senato, prevede i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati [...] all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, riferito all'area negoziale per il personale dirigente. Di conseguenza, il **comma 5** reca modifiche al menzionato articolo 46, al fine di:
  - specificare che il personale dirigente cui si riferiscono le materie oggetto delle procedure negoziali è quello "civile e militare",
  - allineare le fattispecie previste per dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile a quelle previste per i "militari" ("licenze" e "aspettative per infermità e per motivi privati" previste per i militari che si aggiungono ai "congedi" e "aspettative per motivi di salute e di famiglia" previsti dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile).Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 6** riguarda le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e prevede, nella parte introdotta dal Senato, che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale **[comma 3]**. La disposizione non prevede ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non comporta l'istituzione di ulteriori unità organizzative ma si limita a stabilire modalità di confronto a livello periferico con unità esistenti.





- **L'articolo 7, comma 1**, nella parte introdotta dal Senato, prevede, senza determinare nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si finanziano anche con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti, oltre che con i contributi sindacali degli iscritti.
- **L'articolo 8, in aderenza alla clausola di invarianza finanziaria**, è stato modificato al fine di:
  - specificare che le cariche elettive rispettano il principio di parità di genere **[comma 1]**;
  - disciplinare in maniera più organica i requisiti di eleggibilità **[comma 2]**
  - stabilire il divieto di iscrizione alle associazioni per i militari che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del Codice dell'ordinamento militare e per il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza **[comma 3]**.
- **L'articolo 9, comma 1**, nella parte del testo modificata, precisa che i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali **"fuori dal servizio" allo scopo di** chiarire che il personale può svolgere attività sindacale anche durante l'orario di servizio, sempre che in quel momento non sia in servizio. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Il **comma 2**, introdotto integralmente dal Senato, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 **può essere concesso senza oneri per l'amministrazione** nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 16, comma 3, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'eventuale concessione del locale avviene senza oneri per l'Amministrazione. In particolare, si sottolinea che in sede di regolamento di attuazione potranno essere individuati in maniera dettagliata tutti gli oneri derivanti dalla concessione del locale (canone di concessione, energia elettrica, pulizia, ecc.) posti a carico delle Associazioni, in maniera tale da garantire la neutralità finanziaria dell'intervento. Il **comma 3** è stato modificato allo scopo di coordinarne il testo con gli altri articoli della legge (art. 13 e art. 16, comma 4) che disciplinano la materia dei distacchi e dei permessi. Le modifiche al **comma 4**, strettamente correlate a quelle apportate al successivo articolo 16, comma 4<sup>1</sup>, sono volte a precisare che il contingente massimo dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti è stabilito con la contrattazione di cui all'articolo 11, **nell'ambito delle risorse ad essa destinate**. Tale modifica ha lo scopo di evidenziare che il decreto di riparto delle prerogative sindacali tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non può prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti a valere sulle risorse ad essa destinate. Tutte le modifiche apportate dal senato all'articolo 9 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 10**, nelle parti del testo modificate, in aderenza alla clausola di invarianza finanziaria, prevedono che:
  - i militari **"fuori dal servizio"** possono tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme **[comma 1]**;
  - i comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della presente legge, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **[comma 5]**.
- **L'articolo 12** stabilisce gli obblighi informativi prevedendo, nella parte modificata, che le amministrazioni militari comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13. La disposizione, così come integrata nel

<sup>1</sup> Articolo 16, comma 4: *Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.*



testo approvato dal Senato, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché gli obblighi di informazione vengono assolti utilizzando le risorse già a disposizione.

- **L'articolo 13**, nella parte del testo introdotta dal Senato, prevede che:
  - qualora l'associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare non raggiunga la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in ciascuna delle Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa è rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota minima del 4 per cento **[comma 2]**;
  - ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio **[comma 3]**;
  - ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, non può aderire alle associazioni sindacali **[comma 4]**;
  - in via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni **[comma 5]**.

Le menzionate disposizioni introdotte dal Senato non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- **L'articolo 14**, nella parte del testo modificata, senza che ciò comporti nuovi o ulteriori oneri, riserva le particolari tutele previste ivi menzionate ai soli militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.
- **L'articolo 16**, nelle parti del testo modificate o inserite dal Senato, prevede, al fine di includere anche il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare fra quello destinatario delle previsioni della presente legge, la delega al Governo per l'istituzione di un'area negoziale analoga a quella contemplata dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile **[comma 1]**. L'istituzione di tale area avviene nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile, dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione [lettera e]. Il **comma 4**, inoltre, è stato modificato al fine di coordinarne il testo con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 4, ribadendo che il decreto di riparto delle prerogative sindacali tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non può prescindere dalla preventiva determinazione, in sede di contrattazione, dei relativi contingenti massimi e della copertura degli oneri conseguenti nel limite massimo delle risorse ad essa destinate. Le menzionate modifiche e integrazioni, peraltro suggerite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato proprio al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni in argomento, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- **L'articolo 17**, nella parte del testo modificata **[comma 8]**, attribuisce alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la legittimazione attiva quando sussiste un interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge (e non solo nelle materie di competenza di cui all'articolo 5), senza determinare nuovi o ulteriori oneri.
- **L'articolo 19**, nella parte del testo significativamente modificato dal Senato, prevede l'abrogazione degli articoli da 1476 a 1482 del Codice dell'ordinamento militare riguardanti la rappresentanza militare dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge con il quale viene determinato il contingente dei distacchi e permessi **[comma 1]**. La norma prevede inoltre che i delegati della rappresentanza militare restano in carica proseguono l'ordinaria attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, fino all'emanazione del decreto del Ministro della P.A. che individua la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che partecipa alla procedura di contrattazione nazionale **[comma 2]**. Le menzionate disposizioni introdotte dal Senato non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

17/01/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

